



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1.

DISEGNO DI LEGGE

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1983, n. 20 CONCERNENTE:
"INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (ILPP.A.B.) -
NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E MODALITÀ PER
L'ESTINZIONE "**



Disegno di legge

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n.20 concernente: " Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.P.A.B.) - norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione.

RELAZIONE

La legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 ha disciplinato gli interventi regionali per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nonché ha fissato le norme per la salvaguardia del patrimonio e per l'estinzione degli enti.

Le norme in materia di salvaguardia del patrimonio prescrivono l'autorizzazione della Giunta Regionale per le deliberazioni, adottate dai predetti enti, in materia di:

a) istituzione di nuovi posti in organico e assunzioni di personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche, nonché di personale a tempo determinato che comporti un aumento complessivo del numero dei dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 luglio 1981;

b) provvedimenti di inquadramento o di promozione a qualifiche superiori non previsti specificatamente da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale;

c) acquisti, trasformazioni di destinazione od alienazioni di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

La normativa nazionale, intervenuta negli ultimi anni, ha regolamentato la materia riguardante le assunzioni di personale rendendo inoperanti le relative disposizioni regionali, ad eccezione di quelle concernenti le determinazioni delle piante organiche.

Inoltre, la legge 15 maggio 1997, n. 127, così come successivamente integrata e modificata, ha abrogato, fra l'altro, le disposizioni che prevedono le autorizzazioni ad acquistare ed alienare beni immobili da parte delle persone giuridiche e ha esteso alle IIPPAB il nuovo sistema dei controlli sugli atti.

Si rende, quindi, necessario adeguare la legge regionale in questione all'intervenuta normativa nazionale anche al fine di evitare dubbi circa l'applicazione delle disposizioni regionali.

A tale scopo la Giunta regionale propone l'allegato articolato con cui si intende sostituire gli articoli 2 e 3 e abrogare l'art.4 della vigente legge regionale 28 novembre 1983, n. 20.

Il nuovo testo dell'art 2, proposto con l'art. 1 del disegno di legge, prescrive l'approvazione da parte della Regione delle deliberazioni delle IIPPAB di determinazione e/o modifiche delle piante organiche.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

La necessità dell'approvazione regionale è dettata dall'esigenza di verificare la congruità delle piante organiche degli enti ai livelli assistenziali prescritti dai regolamenti regionali, nonché la compatibilità delle stesse con la dimensione dell'attività istituzionale.

La norma precisa la procedura per l'esercizio dell'attività di verifica e determina i tempi per l'espletamento del procedimento amministrativo in osservanza alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 24 l.

La modifica, del vigente art. 3 che si propone, riguarda la prescrizione di una procedura di verifica delle iniziative di alienazione dei beni immobili delle istituzioni in questione. Detta procedura è finalizzata a stabilire la compatibilità delle alienazioni alla programmazione dei servizi socio assistenziali sul territorio regionale e l'indispensabilità delle stesse con riferimento agli scopi assistenziali previsti dai singoli statuti degli enti.

La predetta necessità si pone anche, come norma di salvaguardia, in riferimento alla - procedura di estinzione delle IIPPAB disciplinata dalla stessa legge regionale n.20/83 che impone in caso di estinzione il conferimento dei beni, del personale e dello stato attivo e passivo degli enti estinti ai Comuni.

L'art.3 del d.d.l. abroga l'art.4 della vigente normativa.

Il provvedimento legislativo che si propone non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La terza Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza alle modifiche proposte e, pertanto, invito il Consiglio ad approvare.

IL RELATORE
(Enrico Errico)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

4.

DECISIONE N. 134 DEL 30.06.1999

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 30.06.1999 il seguente atto assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale prot. 2865/103 del 24.5.99 "Modifiche all L.r. n.20/83 concernete 'interventi per il potenziamento dei Servizi Socio - Assistenziali delle II.PP.A.B'. Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità di estinzione" (A/C 339/A)

2. Dopo ampia discussione, la 3ª Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sull' atto di cui al punto n. 1, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Errico, Carbonelli (In sostituzione di Marmo), Caroppo, Tundo e Uzzi

ASTENUTI : Godelli, Tedesco e Ursi.

CONTRARI : //////////////

ASSENTI : al momento del voto Minguzzi (sostituisce Aloisi) e Mineo (In sostituzione di Diptetrangelo).

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Presidente: Enrica Errico.

Il Presidente
(Enrica Errico)

Il Funzionario Responsabile

(Beatrice Romanazzi)



5.

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

1. Le deliberazioni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.
2. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma precedente.
3. La Commissione Consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta di parere da parte della Giunta Regionale. Decorso detto termine la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma precedente.
4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla ricezione delle richieste degli enti.

Art. 2

L'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

1. Le deliberazioni riguardanti l'alienazione dei beni immobili delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza devono corrispondere al requisito d'indispensabilità, con riferimento agli scopi assistenziali propri degli enti e al miglioramento e potenziamento dei servizi istituzionali, ed essere in linea con la programmazione dei servizi socio - assistenziali sul territorio regionale.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al 1° comma è accertato dalla Giunta Regionale che vi provvede entro trenta giorni della chiusura del procedimento amministrativo.
3. Il procedimento amministrativo, acquisito il parere di congruità del competente Ufficio Tecnico Erariale ed i pareri del Consiglio Comunale ove ha sede legale l'IPAB, del Consiglio Comunale ove sono situati gli immobili e della competente Commissione Consiliare regionale, è concluso entro centocinquanta giorni dalla ricezione della richiesta dell'ente.
4. I pareri di cui al comma precedente devono essere espressi nel termine di novanta giorni dalla richiesta trascorso il quale s'intendono favorevoli.

Art. 3

L'art. della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.